

Perugia, 26 giugno 2019

CIRCOLARE N. 4/2019

OGGETTO: Contribuzione ai Fondi previsti nell'accordo nazionale del 18 luglio 2018 - aggiornamenti

Con la presente Vi informiamo che le parti sociali territoriali, al fine di dare applicazione a quanto previsto negli accordi nazionali succedutesi a partire da luglio 2018, hanno stabilito quanto segue:

- a partire dal MUT di giugno 2019 il contributo Cassa Edile richiesto alle imprese sarà pari complessivamente al 2,50% (2,08% a carico impresa e 0,42% a carico lavoratore);
- a partire dal MUT di giugno 2019 il contributo al Fondo nazionale prepensionamenti (ex lavori usuranti e pesanti) richiesto alle imprese sarà pari allo 0,20% a carico impresa;
- a partire dal MUT di giugno 2019 si richiede il versamento del contributo al Fondo incentivo all'occupazione pari al 0,10% a carico impresa;
- per i MUT di giugno, luglio, agosto 2019 si richiede il versamento del contributo al Fondo sanitario nazionale pari allo 0,35% a carico impresa.

Relativamente al contributo al Fondo sanitario nazionale alleghiamo le istruzioni dettagliate fornite dalla CNCE con Circolare n. 652 della quale vi preghiamo di tenere conto (salvo il punto A2. per il quale forniremo aggiornamenti non appena disponibili).

Sempre relativamente al Fondo sanitario nazionale, specifichiamo che l'impresa dovrà includere tale contributo tra i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef e addizionali degli operai per i quali viene calcolato ed assoggettarlo al contributo di solidarietà 10% istituito presso l'INPS di cui all'art. 9 bis del D.L. 103/91.

Ci riserviamo di fornire ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.

Distinti saluti.

La Responsabile



All. 1

ALLEGATO A

Disciplinare tecnico

Con riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali - CCNL 18 luglio 2018 e successivo accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione, CCNL 31 gennaio 2019 e successivo accordo 6 febbraio 2019 artigianato – relativamente alle principali indicazioni contributive da far pervenire alle casse edili/edilcasse, seguono ulteriori chiarimenti tecnici su:

- 1) paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai con minimo a 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale;
- 2) importo Fondo sanitario impiegati;
- 3) imponibile Fondo incentivo all'occupazione per operai.

A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale

L'impresa inserisce nel MUT la paga oraria *imponibile fondo sanitario* per operai ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione:

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS.

Il sistema MUT moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il coefficiente di contribuzione (0,35% fino all'avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60% successivamente, come da accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione).

Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l'invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell'attuale vigente normativa;
- in una delle casse competenti va denunciata l'integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l'integrazione sarà a discrezione dell'impresa o del suo consulente);
- nelle casse in cui non è denunciata l'integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione stessa.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell'attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, sia

indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.

Il MUT metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste:

- paga oraria imponibile fondo sanitario
- indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione
- totale delle ore denunciate su altre casse.

Esempio caso di lavoratore con 90 ore lavorate distribuite su tre casse diverse (RM00, RM02, CH00) e versamento su RM02:

Cassa competenza e visibilità denuncia	Ore lavorate denunciate in cassa	Indicazione ore denunciate su altre casse	Ore soggette integrazione	Ore soggette a contribuzione in cassa	Indicazione cassa versamento integrazione
RM00	30	60		30	RM02
RM02	20	70	30	50	
CH00	40	50		40	RM02
TOTALE	90		30	120	

A2. Importo fondo sanitario impiegati

E' l'importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile:

- minimo
- contingenza
- EDR
- premio di produzione

moltiplicando l'importo ottenuto per l'attuale aliquota contributiva dello 0,26%.

Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l'importo dovuto.

Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o direttamente sul conto corrente provvisorio del Fondo sanitario indicato nella comunicazione n. 639 Cnce indicando come causale "*Fondo sanitario impiegati - competenza mese e anno - codice cassa*".

A3. Imponibile fondo incentivo occupazione

E' ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente i seguenti elementi della retribuzione

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS

per le ore effettivamente lavorate.

Il MUT potrà calcolare autonomamente l'importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l'aliquota dello 0,10%.

ROMA, 15 febbraio 2019